

CONTRATTO D'AREA

Definizione

Introdotta dalla L. 662/1996 (in applicazione dell'Accordo per il lavoro stipulato il 24 settembre 1996 tra Governo e parti sociali) è stato definito come "espressione del partenariato sociale e strumento operativo funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell'industria, agroindustria, servizi e turismo, attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli" (cfr. delibera CIPE del 21 Marzo 1997)

Provvidenze

1. Contributo in conto capitale all'interno del riparto delle risorse per lo sviluppo delle aree depresse stabilite dal CIPE e comunque nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria

Spese ammissibili

Quelle stabilite dalle leggi di settore che si ritengono applicabili nel caso concreto e che verranno individuate di volta in volta a seconda del tipo di iniziativa all'interno del complessivo programma di intervento per l'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali in condizioni di massima flessibilità e di accesso al credito favorevoli.

Condizioni

- obiettivi inerenti la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e di eventuali interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione delle iniziative stesse;
- esistenza di aree attrezzate per gli investimenti produttivi e precisamente aree industriali interessate da gravi crisi occupazionali e ricadenti nei territori dei cosiddetti "Obiettivi 1, 2, e 5b" (aree depresse);
- esistenza di progetti di investimento per una pluralità di nuove iniziative con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;
- esistenza di un soggetto intermediario che abbia i requisiti per attivare una sovvenzione globale dell'Unione Europea;
- intesa tra rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro comunicata alla Regione
- accordo tra le amministrazioni e gli enti pubblici coinvolti nell'attuazione del contratto al fine di garantire gli interventi infrastrutturali necessari e di accelerare e semplificare le procedure amministrative (anche in materia urbanistica).

Cumulabilità

Fino alla concorrenza dell'intensità massima di aiuto per il medesimo investimento

Sportelli e Operatività

1. Amministrazioni provinciali
2. Associazioni di categoria
3. Assessorato Regionale alla Programmazione

Procedure

iter:

- L'iniziativa è assunta d'intesa dai sindacati e dalle organizzazioni imprenditoriali ed è comunicata alla Regione.
- E' sottoscritto da rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali interessate, degli enti locali territorialmente competenti, nonché da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai soggetti imprenditoriali titolari dei progetti di investimento proposti e dal soggetto intermediario. Può essere inoltre sottoscritto da altri enti pubblici, anche economici, da società a partecipazione pubblica e da banche o altri operatori finanziari.
- Tra i soggetti pubblici firmatari viene individuato un responsabile unico del contratto, che coordina l'attività dei responsabili delle singole attività e degli interventi programmati e assume i provvedimenti necessari ad impedire ritardi nell'esecuzione. Presenta al Ministero del Bilancio una relazione semestrale sullo stato di attuazione del contratto evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al coordinamento e al coinvolgimento delle amministrazioni statali interessate alla stipula del contratto d'area nonché all'approntamento degli elementi utili.
- Il Ministero del Bilancio accerta la sussistenza dei requisiti e delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti d'area e approva il contratto mediante sottoscrizione.

- Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'accertamento della sussistenza dei requisiti.

Esso deve contenere:

- a. un'intesa tra le parti sociali qualificata dagli obiettivi e contenuti nell'Accordo per il lavoro sottoscritto il 24 settembre 1996 in materia di flessibilità del lavoro;
 - b. un eventuale protocollo di legalità firmato con la Prefettura locale, per garantire la sicurezza;
 - c. l'indicazione di una società di promozione che si occupi di selezionare i progetti e attivare i fondi comunitari attraverso le Sovvenzioni globali;
 - d. un accordo tra le amministrazioni e gli enti pubblici che individua gli adempimenti di rispettiva competenza, gli atti da adottare in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità al fine di accelerare e semplificare i procedimenti (anche in materia urbanistica).
- Il soggetto responsabile trasmette alla Cassa Depositi e prestiti l'elenco degli interventi previsti con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi congiuntamente alla documentazione relativa alle rispettive istruttorie;
 - La Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dalla ricezione dispone in favore dei soggetti titolari dei progetti d'investimento l'erogazione degli importi dovuti secondo modalità stabilite dal Ministro del Tesoro.